



COMUNE DI LENNA

PROVINCIA DI BERGAMO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

(Art. 11, comma 5, d.lgs. 118/2011 - par. 9.11. – all. 4/1 d.lgs. 118/2011)

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- . Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- . schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- . reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

- . vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- . viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- . viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- . la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- . viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- . viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- . *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
 - . di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 - . di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 - . di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- . descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- . informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- . esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/08/2020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto).

Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

Si ricorda, inoltre, in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze.

Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell'FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023);
- lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023);
- il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche a partire dal 2025, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- Entro il primo trimestre 2026: formazione di almeno il 90 % dei rappresentanti degli enti della PA che compongono il 90% della spesa primaria;
- Entro il secondo trimestre 2026:
 1. inizio della sperimentazione, cosiddetta “fase pilota”: un numero di PA che copra almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico deve presentare gli Schemi di Bilancio con riferimento all’esercizio 2025. Questa fase è finalizzata a verificare la capacità del sistema paese di adottare questi standard;
 2. formazione e documentazione: predisposizione dei manuali operativi, linee guida e anche un programma di formazione che dovrà accompagnare l’adozione della riforma;
 3. attuazione della Riforma che avverrà tramite normativa con il recepimento dei principi della stessa.
- La Riforma decorrerà a partire dal 2027, con il vincolo dell’utilizzo dei nuovi standard contabili

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, etc.

Per tali crediti accertati nell’esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest’ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2019/2023.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- . Trasferimenti da altre P.A.;
- . Entrate assistite da fideiussione;
- . Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media dei rapporti annui (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
3. Determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo *non* è stato costituito non ravvisandosi potenziali rischi di soccombenza.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, mentre dal 2018 l'accantonamento è regime del 100%;

Tale fondo non è stato costituito in quanto le società a partecipazione diretta non presentano perdite.

Il Comune di Lenna detiene partecipazioni societarie come segue:

Uniacque S.p.A - Sede legale Via delle Canovine, 21, Bergamo, P.IVA: 03299640163
quota del 0,07 – Gestione servizio idrico integrato.

Servizi Comunali S.p.A. – Sede legale via Suardo 14/A, Sarnico (BG), P.IVA: 02546290160
quota del 0,008 – Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani.

3. Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 7.000,00 per gli anni 2025, 2026 e 2027. In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 2.715,35 per l'anno 2025.

4. Fondo di garanzia dei debiti commerciali: la Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'ente al momento non ha stanziato alcuna somma nel bilancio di previsione 2025-2027 e provvederà eventualmente entro il 28/02/2025 a seguito dell'assunzione della delibera di Giunta comunale della verifica delle condizioni per il fondo di garanzia dei debiti commerciali ad effettuare anche l'eventuale variazione di bilancio.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Avanzo di Amministrazione Presunto

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a €. 344.290,33.

COMUNE DI LENNA

**Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	270.678,78
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	1.597.645,30
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	4.852.796,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	6.365.064,33
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	50,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	56,79
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	5.543,59
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	361.606,83
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 (1)	17.316,50
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024	344.290,33

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024		
	Parte accantonata (3)	
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2024 (4)	0,00
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	0,00
	- Altri accantonamenti (5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
	Parte vincolata	
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00

	Parte destinata agli investimenti	
		D) Totale destinata agli investimenti 0,00
		E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 344.290,33
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata <i>(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)</i>	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0,00
	Utilizzo quota disponibile <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La definitiva determinazione del risultato di amministrazione e la suddivisione analitica dello stesso sarà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto finanziario 2024.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento:

- €. 85.000,000 per il finanziamento dell'intervento di efficientamento energetico asilo nido, biblioteca e sala comunale – Bando RiGenera (Contributo a Rimborso BIM);

Di seguito il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili:

Descrizione interventi	annualità	importi	FPV	Avanzo economico	Avanzo Amministr.	Trasferimento	Alienazione beni	mutui	Oneri Urb.	Tipologia	Capitolo	Totale entrate
Servizi informatici per l'innovazione tecnologica e trasformazione digitale dei comuni	2025	28.000,00 €				28.000,00 €				40201	1722	28.000,00 €
Riqualificazione energetica asilo, biblioteca e sala comunale - Bando Ri-Genera	2025	85.000,00 €						85.000,00		60301	2126	85.000,00 €
Sistemazione viabilità interna (O.O.U.U.)	2025	3.000,00 €							3.000,00 €	40501	1776	3.000,00 €
Sistemazione viabilità interna (O.O.U.U.)	2026	13.000,00 €							13.000,00 €	40501	1775 - 1776	13.000,00 €
Sistemazione viabilità interna (O.O.U.U.)	2027	13.000,00 €							13.000,00 €	40501	1775 - 1776	13.000,00 €
Traferimento oneri per finanziamento opere di culto	2025	500,00 €							500,00 €	40501	1776	500,00 €
Traferimento oneri per finanziamento opere di culto	2026	500,00 €							500,00 €	40501	1776	500,00 €
Traferimento oneri per finanziamento opere di culto	2027	500,00 €							500,00 €	40501	1776	500,00 €
Lavori di ripristino delle opere di difesa e stabilizzazione dell'alveo del canale Valle Ortighera	2025	126.000,00 €				126.000,00 €				40201	1818	126.000,00 €
Lavori di ripristino delle opere di difesa e stabilizzazione dell'alveo del fiume Brembo in loc. Scavino	2025	500.000,00 €				500.000,00 €				40201	1774	500.000,00 €
Ripristino tratti stradali danneggiati e pulizia impluvi e corisi d'acqua - Cantoni S. Maria e S. Francesco	2025	150.000,00 €				150.000,00 €				40201	1819	150.000,00 €
Mitigazione rischio idrogeologico stabilizzazione e regimazione idraulica dell'alveo di Valle Ortighera	2025	800.000,00 €				800.000,00 €				40201	1780	800.000,00 €
									10.000,00 €	40501	1775	10.000,00 €
Realizzazione piazzola ecologica per la gestione del F.O.R.S.U.	2025	260.000,00 €				250.000,00 €				40201	1817	250.000,00 €
Abbattimento barriere archit.	2025	1.500,00 €							1.500,00 €	40501	1776	1.500,00 €
Abbattimento barriere archit.	2026	1.500,00 €							1.500,00 €	40501	1776	1.500,00 €
Abbattimento barriere archit.	2027	1.500,00 €							1.500,00 €	40501	1776	1.500,00 €
TOTALE	2025	1.954.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.854.000,00 €	0,00	85.000,00 €	15.000,00 €	40501	1776	1.954.000,00 €
TOTALE	2026	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €
TOTALE	2027	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.000,00 €	0	0	45.000,00 €			1.984.000,00 €

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio.

Bilancio di previsione parte corrente

Le aliquote, le tariffe dei tributi e canoni non sono stati oggetto di aumento, grazie anche all'attività di recupero evasione.

Tra le entrate di maggior rilievo si distinguono:

IMU. Per l'anno 2025 il gettito stimato ammonta ad € 305.000,00.

Detta stima è stata effettuata tenendo conto:

- delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;
- delle norme contenute nell'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con particolare riferimento a quanto disposto dalla lettera f), in forza della quale "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- delle risultanze della banca dati catastale.

TARI. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. Il fondo di solidarietà comunale dell'importo di €. 110.000,00 è stato quantificato sulla base dei dati provvisori pubblicati dal Ministero delle Finanze.

Le spese correnti, che ammontano a €. 905.115,50 trovano iscrizione nel titolo I e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici.

Nei nuovi schemi contabili la spesa è distinta per missioni e programmi e macroaggregati che sostituiscono le funzioni, i servizi e gli interventi.

LA SPESA PER IL PERSONALE.

In merito alla programmazione del personale, si prevede l'assunzione in convenzione con altro Ente di n. 1 Funzionario di Elevata Qualifica con profilo di istruttore direttivo amministrativo-contabile part-time 12 ore/settimana. Si conferma l'utilizzo in atto di dipendenti di altri Enti, ai sensi dell'art.2, comma 557, legge 311/2004, e quelli utilizzati in regime di convenzione.

Le previsioni di bilancio tengono conto di queste modifiche e del compenso per il Segretario Comunale reggente, in attesa di stipula di apposita convenzione per il servizio di segreteria con altro ente.

L'ente è in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Il Comune di Lenna non si è avvalso della facoltà di applicare l'Avanzo di Amministrazione alla copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che quindi è stato interamente finanziato dalle entrate correnti dell'Ente.

Fondo indennità di fine mandato Sindaco

Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per ciascuno degli anni del bilancio triennale, è stata prevista la quota di indennità che sarà liquidata al Sindaco a fine mandato: l'importo alla fine di ciascun anno confluirà nell'avanzo accantonato.

Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione

Non è stato applicato avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata, per l'anno 2025.

Indebitamento

Si allegano alla presente, i quadri dimostrativi dei mutui in ammortamento per gli esercizi 2025 - 2026 - 2027.

Si dà atto, come da prospetto allegato al bilancio, del rispetto dei limiti dell'indebitamento.

Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
2. condoni;
3. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione;
4. entrate per eventi calamitosi;
5. alienazione di immobilizzazioni;
6. le accensioni di prestiti;
7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

1. le consultazioni elettorali o referendarie locali,
2. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
3. gli eventi calamitosi,
4. le sentenze esecutive ed atti equiparati,
5. gli investimenti diretti,
6. i contributi agli investimenti.

ENTRATE NON RICORRENTI		SPESE NON RICORRENTI	
CAPITOLI	IMPORTI	CAPITOLI	IMPORTI
141	40.000,00	461500	28.000,00
260	6.000,00	464000	6.600,00
735	3.000,00	463500	15.000,00
		444500	2.000,00
TOTALE	49.000,00	TOTALE	51.600,00

Si segnala che la presenza di spese non ricorrenti maggiori alle relative entrate sia un dato positivo in quanto significhi che il bilancio ordinario dell'ente abbia le disponibilità necessarie non solo a fronteggiare le spese ripetitive, ma anche una parte di quelle spese che vengono fatte saltuariamente in base alle disposizioni di legge o necessità straordinarie del comune.

Bilancio di previsione parte capitale

Per il dettaglio delle spese in conto capitale si rimanda al programma triennale delle OO.PP. ed al DUP.

Fondo Pluriennale Vincolato

L'inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione avverrà dopo le operazioni di riaccertamento dei residui.

Pareggio di Bilancio

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono i seguenti:

- **Equilibrio Finanziario Complessivo:** il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprendendo l'avanzo e il disavanzo di amministrazione;
- **Equilibrio Economico-Finanziario di parte Corrente e di parte Capitale.**

Contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato

In relazione alle disposizioni della legge n. 58 del 28.06.2019 di conversione del D.L. N. 34 del 30.04.2019 il comune di Lenna si avvale della facoltà che consente agli enti con popolazione fino a 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

Il Comune ha deliberato inoltre di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che si allegnerà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.LGS. 118/2011 e con le modalità semplificate definite.

Garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Il comune di Lenna non presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Oneri ed impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati

Il comune di Lenna non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Lenna, 14 febbraio 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Palazzi Rocco